



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

Sindaco

PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE

Ai sensi dell'Art. 89 Comma 2 del vigente statuto di seguito vengono pubblicate le proposte di modifica allo Statuto Comunale.

- sostituzione del comma 1 dell'art. 6 con il seguente: “Il Comune di Trezzo sull'Adda ha sede nel palazzo municipale ed in tale luogo risiede l'Albo Pretorio. Ai sensi della vigente normativa è istituito l'albo pretorio on line sul quale sono pubblicati i documenti relativi ad atti e provvedimenti che sono soggetti all'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale. Le disposizioni operative per la pubblicazione all'albo pretorio on line, comprese quelle che regolano le richieste di pubblicazione provenienti da enti terzi, sono dettate dalla vigente normativa in materia.”;
- espunzione dei commi 3 e 4 dell'art. 8 e inserimento del nuovo comma 3: “Ai consiglieri è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari”;
- sostituzione al comma 1 dell'art. 12 delle seguenti parole: “dal secondo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni” con le seguenti parole: “dall'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267”;
- sostituzione del comma 3 dell'art. 14 con il seguente: “Il Sindaco, unitamente agli assessori, riferisce annualmente, in apposita seduta del Consiglio Comunale antecedente alla predisposizione dei documenti di bilancio, sullo stato di attuazione del programma e sugli opportuni adeguamenti, ai fini dell'efficace ed efficiente perseguimento degli obiettivi fissati; il Consiglio si esprime sullo stato di attuazione del programma, enunciando altresì indicazioni sulle eventuali esigenze di adeguamento programmatico. Il Sindaco e la Giunta comunale tengono conto delle indicazioni di adeguamento programmatico nella predisposizione degli atti di bilancio.”;
- espunzione del comma 4 dell'art. 14;
- espunzione al comma 1 dell'art. 15 delle seguenti parole: “alla legge 10 aprile 1991 n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni” e inserimento delle seguenti: “D.Lgs. 198/2006”;
- sostituzione del comma 1 dell'art. 20 con il seguente: “La giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori deciso dal sindaco non superiore a 6 di cui uno investito della carica di Vicesindaco. La composizione della Giunta deve garantire la presenza paritaria di uomini e donne, comunque non inferiore al 40 per cento con arrotondamento aritmetico, quale soglia minima per ciascun sesso nella Giunta comunale, come stabilito dall'art. 1, comma 137 Legge n.56 del 7 aprile 2014”;

- espunzione al comma 2 dell'art. 20 della seguente parola: “normalmente”;
- espunzione al comma 1 dell'art. 21 delle seguenti parole: “tenuto conto del disposto di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991”;
- sostituzione dell'art. 23 con il seguente testo: “1. La giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed esercita tutte le funzioni non riservate dalla legge al Consiglio. La Giunta attua gli indirizzi generali del Consiglio, mediante delibere collegiali, potendo il Sindaco conferire agli Assessori deleghe istruttorie e di firma; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti di esso e riferisce annualmente al Consiglio secondo le modalità indicate dall'articolo 14, comma 3.
2. La Giunta esercita ogni competenza ad essa attribuita dalla legge”;
- espunzione dall'art. 27, lett. i) delle seguenti parole: “ed eventualmente il direttore generale”;
- espunzione dall'art. 29, lett. b) delle seguenti parole: “e/o del direttore generale”;
- espunzione dall'art. 35, comma 1, delle seguenti parole: “coordinati dal direttore generale”;
- sostituzione al comma 1 dell'art. 37 delle seguenti parole: “la dotazione organica” con le seguenti: “il fabbisogno”;
- espunzione dall'art. 37, comma 1, delle seguenti parole: “al direttore generale e”;
- espunzione dall'art. 38, comma 1, delle seguenti parole: “il direttore generale”;
- espunzione dall'art. 39, comma 2, delle seguenti parole: “il direttore generale”;
- espunzione degli articoli da 40 a 42 e introduzione nuovi articoli: Art. 40 Dirigenti “1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con provvedimento motivato e con modalità fissate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel proprio programma amministrativo. 2. L'accesso ai posti di dirigente previsti nel fabbisogno di personale può essere disposto a tempo indeterminato nei modi di legge, di norma tramite concorso, ovvero a tempo determinato, con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”; Art. 41 Attribuzioni dei dirigenti “1. Ai dirigenti preposti alle aree funzionali ed eventualmente ai servizi, in correlazione con le attribuzioni della struttura operativa e secondo le disposizioni di legge oltre che del regolamento di organizzazione, spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con conseguente emanazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, anche di quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno”; Art. 42 Vice Segretario Comunale “1. Il Sindaco può nominare un Vice Segretario Comunale individuandolo secondo le modalità previste nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi.”;

- espunzione dall'art. 43, comma 2, delle seguenti parole: “dal direttore generale se nominato e secondo le direttive impartite”;
 - sostituzione all'art. 43, comma 3, delle seguenti parole: “direttore, se nominato” con le seguenti “Sindaco e dalla Giunta comunale”;
 - espunzione dall'art. 44, lett. g), delle seguenti parole: “a eccezione di quelle di cui all'art. 38 della legge 142/1990”;
 - espunzione dall'art. 44, lett. i), delle seguenti parole: “e dal direttore generale”;
 - sostituzione all'art. 44, lett. j), delle seguenti parole: “al direttore generale” con le seguenti “al Segretario generale”;
 - espunzione dall'art. 44, lett. k), delle seguenti parole: “dal direttore generale e”;
 - sostituzione dell'art. 46 con il seguente: “Art. 46 Incarichi a contratto”;
 - sostituzione all'art. 55 comma 1, delle seguenti parole: “art. 24 della legge 8.60.90 n. 142” con le seguenti “art. 30 del d.lgs 18 agosto 2000 n.267 e “art.25” con “art. 31”;
 - espunzione dall'art. 56 comma 5, lettera b, delle seguenti parole: “e del difensore civico”;
 - sostituzione all'art. 57 comma 1, delle seguenti parole: “art. 223 L. 142/90” con le seguenti “art. 114 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267”;
1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare - al di fuori della dotazione organica - l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di personale a copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o ad alto contenuto di professionalità od alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
 2. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
 3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge”;
 - espunzione del capo V, articoli da 69 a 74;
 - sostituzione dell'art. 82 con il seguente articolo: “Organo di revisione”
 1. L'organo di Revisione dei Conti è composto, negli enti con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, da un unico membro che esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle istituzioni.
 2. L'organo di Revisione dei Conti è nominato dal Consiglio Comunale previa estrazione, con procedura informatica, dall'elenco dei Revisori presso la Prefettura di Milano.
 3. L'organo di Revisione dei Conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni ed è revocabile per inadempienza.

- espunzione dall'art. 84, comma 4, delle seguenti parole: “e, ove vi fosse, al Direttore Generale”;
- espunzione dall'art. 84, comma 5, delle seguenti parole: “e, ove vi fosse, al Direttore Generale”;
- espunzione dall'art. 84, comma 6, delle seguenti parole: “o, ove vi fosse, il Direttore Generale”;
- sostituzione del comma 2 dell'art. 88 con il seguente: “I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio nelle forme stabilite dalle leggi, con particolare riguardo all'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.”;
- sostituzione dell'art. 89 con il seguente “Modifiche dello statuto”

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto o di nuove norme.

Trezzo sull'Adda, 28.06.2019

IL SINDACO

Silvana Carmen Centurelli